



COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

COPIA DI ORDINANZA DEL SINDACO N. 18 DEL 10-07-2021

Ufficio: AREA AFFARI GENERALI

Oggetto: Divieto di somministrazione e vendita di bevande che superino un contenuto alcolico di 6° e di utilizzo di bottiglie e bicchieri in vetro per la consumazione di bevande di qualsiasi genere, in occasione della manifestazione della finale Europea del 11.07.2021 (finale di calcio campionato Europeo), in P.zza Fulci e Frazione Corriolo.

L'anno duemilaventuno addì dieci del mese di luglio, il SINDACO AVV. PINO GIOVANNI

IL SINDACO

VISTA la precedente Ordinanza n. 17 del 09.07.2021;

VISTA l'Ordinanza di Servizio della Questura di Messina cat. A4(812.1)2021-Gab. del 10.07.2021, la quale tra l'altro prevede il divieto di somministrazione, vendita di bevande che superino un contenuto alcolico di 6° e di utilizzo di bottiglie e bicchieri in vetro per la consumazione di bevande di qualsiasi genere;

VISTA la richiesta di occupazione id suolo pubblico, presentata dalla Ditta Manna srls e del Bar/Tabacchi Maio Stefano per trasmettere su grande schermo la Finale di calcio del Campionato Europeo

VISTE le Licenze di P.S., prot. 9753 del 05.07.2021 (Bar Manna) e prot. 10086 del 09.07.2021 (Bar/Tabacchi Maio Stefano);

RILEVATO CHE:

- in occasioni della citata manifestazione vi è la partecipazione di pubblico anche se limitato secondo le prescrizioni anti-covid, e presumibile incremento di consumo di bevande alcoliche e non, contenute in recipienti di vetro e/o lattina con conseguente abbandono degli stessi al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, soprattutto nelle ore notturne, venendosi a creare, in caso di rottura, un pericolo per l'incolumità dei pedoni e del patrimonio pubblico e privato.

- il clima festoso creato dai giovani lungo le strade e le piazze del centro fin dalle ore pomeridiane può far registrare episodi di euforia collettiva e trascendere a danno di cose e persone, attraverso l'utilizzo di oggetti contundenti, come le bottiglie di vetro e le lattine di alluminio.

RITENUTO opportuno per ragioni di ordine pubblico, di dover evitare possibili danni a cose e pericoli per la pubblica incolumità dei cittadini e dei turisti predisporre, dalle **ore 18,00**, l'orario del divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e alluminio, per Domenica 11 luglio 2021.

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Responsabile elaborazione e conservazione: Dott. Lo Duca Angelo

RICHIAMATA la direttiva del Ministero dell'Interno del 28 luglio 2017 e le disposizioni impartite con circolari n. prot. 0033498 del 28.03.2018 della Prefettura di Messina contenente indicazioni volte ad assicurare alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche

VISTI:

- gli articoli 50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n.267/2000, il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- il D.L. 92/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.L. 14/2017 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- l'Ordinamento Amm.vo degli Enti Locali attualmente vigente nella Regione Siciliana;

ORDINA

che, per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, giorno **11 (undici) luglio 2021**, in occasione della visione su grande schermo della finale Europea di calcio Italia-Inghilterra, agli esercizi pubblici e commerciali **che esercitano su tutto il territorio comunale**, a partire dalle **ore 18.00** fino alle **ore 07.00** del giorno successivo:

- **sia vietata** la somministrazione e la vendita di bevande che superino un contenuto alcolico di 6° e utilizzo di bottiglie e bicchieri in vetro per la consumazione di bevande di qualsiasi genere, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro (quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolari di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari, ecc).
- **di consumare e/o abbandonare** in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro e alluminio o comunque in contenitori realizzati con i medesimi materiali.
- di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in questione, anche all'interno del locale.
- **di esporre** in modo visibile al pubblico. mediante idonea cartellonistica, il presente divieto.
- resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande con grado alcolico al disotto di 6°, in contenitori di plastica e cartone.
- **per motivi** di sicurezza è fatto divieto di introdurre nella P.zza Fulci e nella Frazione Corriolo contenitori in vetro, o bicchieri di vetro, o altri utensili di vetro, o altro materiale idoneo ad offendere o diventare pericoloso.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Responsabile elaborazione e conservazione: Dott. Lo Duca Angelo

- Al Prefetto di Messina;
- Alla Questura di Messina;
- Al Commissariato di P.S. di Milazzo;
- Alla Guardia di Finanza di Milazzo;
- Alla Stazione Carabinieri di San Filippo del Mela;
- Al Comando della Polizia Locale;

Il Corpo di Polizia Municipale e agli altri Agenti ed Ufficiali delle Forze dell'Ordine e di Polizia, per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. secondo la procedura prevista dalla Legge 2.11.1999, n.689 e ss.mm.ii..

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) SICILIA, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune.

IL SINDACO
F.to Avvocato Giovanni PINO

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to AVV. PINO GIOVANNI

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE
(Art. 47 c. 1 Legge 8.6.1990, n. 142)

Si attesta che la presente Ordinanza n. 18 del 10-07-2021, viene pubblicata all'albo pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 10-07-2021.

N. Reg. Albo: 1030

San Filippo del Mela, 10-07-2021

Il Resp.le Area Affari Generali
Lo Duca Angelo
(Sottoscritto con Firma Digitale)